



P.P. CH-3003 Berna, SG-DFGP

Laboratorio di Diagnostica Molecolare
Dr. Ph.D. Gianni Soldati
Via In Pasquée, Viglio
CP 257, CH-6925 Gentilino

Numero di riferimento/Incarto:

Vs. ref.:

Ns. ref: ram

Berna, il 26 settembre 2014

**Riconoscimento quale laboratorio di analisi del DNA ai sensi dell'ordinanza
sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di perso-
ne sconosciute o scomparse (Ordinanza sui profili del DNA)**

Egregio Dottore,

Lei ha presentato una richiesta di rinnovamento del riconoscimento quale laboratorio di analisi del DNA ai sensi dell'ordinanza sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Ordinanza sui profili del DNA), grazie al nuovo indirizzo del laboratorio.

Viste

- la legge federale sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA; RS 363),
- l'ordinanza sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Ordinanza sui profili del DNA; RS 363.1),
- l'ordinanza del DFGP sulle prestazioni e le caratteristiche qualitative per i laboratori di analisi forense del DNA (Ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA; RS 363.11)

e dopo aver esaminato il Suo dossier del 3 novembre 2011, firmato dal Dr. Ph.D. Michel Bottinelli, nonché le informazioni complementari fornite il 14 novembre 2011, il Laboratorio di

Diagnostica Molecolare con sede a Lugano, è riconosciuto come laboratorio di analisi del DNA ai sensi dell'ordinanza sui profili del DNA. Il riconoscimento è vincolato alle condizioni seguenti.

Condizioni

L'accordo che garantisce la supplenza del genetista forense SSML del LDM e, qualora si verificassero problemi di capacità, il trattamento di casi da parte della Divisione Genetica forense dell'Istituto di medicina legale dell'Ospedale cantonale di San Gallo (Abteilung Forensische Genetik, Institut für Rechtsmedizin [IRM], Kantonsspital St. Gallen), dev'essere prorogato fino a quando il LDM sarà in grado di adempiere in ogni momento le esigenze di prestazione e di qualità di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza sui profili del DNA, anche senza tale accordo.

La prova della proroga dell'accordo ovvero della capacità di adempiere in ogni momento le esigenze di prestazione e di qualità deve essere trasmessa a fedpol.

Gli obblighi sanciti dall'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA devono essere rispettati. I relativi rapporti vanno inviati per tempo all'indirizzo seguente:

Bundesamt für Polizei fedpol
Abt. AFIS DNA Services
Fachbereich DNA-Labor-Aufsicht
Bundesrain 20
3003 Bern

Il riconoscimento si limita alle analisi del DNA ai sensi della legge sui profili del DNA e non è trasferibile.

Il Laboratorio di Diagnostica Molecolare s'impegna a rispettare tutti i requisiti fissati nelle basi giuridiche sopraindicate e a segnalare immediatamente eventuali irregolarità all'Ufficio federale di polizia fedpol.

Il presente riconoscimento è valido fino a nuovo avviso. Il dipartimento può revocare il riconoscimento in ogni momento se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 4 dell'ordinanza sui profili del DNA.

Distinti saluti

Segreteria generale SG-DFGP



Matthias Ramsauer
Segretario generale